

**Accordo tra il Comune di Santa Maria la Carità e il Comune di Marano di Napoli per l'utilizzo della graduatoria relativa del concorso pubblico per la copertura di nr. 01 posto per il profilo di ISTRUTTORE CONTABILE cat. C a tempo indeterminato e part time 30% approvata dal Comune di Santa Maria la Carità con determinazione nr. 97 DEL 17.11.2022 R.G. 894/2022**

**(ART. 15 LEGGE N.241/1990 - ART. 3, COMMA 61, DELLA LEGGE N. 350/2003 E ART. 1 CO. 147 LEX 160/2019).**

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di dicembre

**TRA**

Il Comune di Marano di Napoli, CF. 80101470633, con sede legale in Marano di Napoli, rappresentato dal Dott. Renato Spedaliere, in qualità di Responsabile IV Settore che agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale;

**E**

Il Comune di Santa Maria la Carità, CF. 90001310631-, con sede legale in Santa Maria la Carità, rappresentato dall'avv. Rosanna Sanzone, in qualità di Segretario Generale che agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale;

Premesso che:

- il Comune di Santa Maria la Carità ha approvato, con determinazione del 17.11.2022 nr. 97 R.G. 894/2022 della graduatoria definitiva del concorso pubblico per la copertura di nr. 01 posto per il profilo di ISTRUTTORE CONTABILE cat. C a tempo indeterminato e part time 30%;
- il Comune di Marano di Napoli ha adottato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale con la deliberazione nr. 34 del 17.06.2022 avente ad oggetto "*Rideterminazione dotazione organica ai sensi dell'art. 259 comma 6 del D. Lgs. 165/2001. Dichiarazione sull'assenza di soprannumero ed eccedenze di personale, ex art. 33 D. Lgs. 165/2001, a valere per il 2022. Approvazione Piano triennale dei fabbisogni, triennio 2022-2024 - art.39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n.449 e art.6 commi 2, 3, 6 del D. Lgs. n.165/2001*", prevedendo tra l'altro, l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di nr. due unità di istruttori Contabile Cat. C;
- gli Enti che non dispongano di proprie graduatorie valide, possono utilizzare le graduatorie di altri enti purché si stipuli un accordo con l'amministrazione titolare della graduatoria;
- l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone la possibilità per gli enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art.9 della legge 16/01/2003 n. 3 dispone che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità di un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art.17 della Legge 400/1988;
- l'art. 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 precede che nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art.9 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, le Amministrazioni pubbliche possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre

amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, previo accordo fra le stesse che può intervenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1571/4 del 25/02/2004, precisa che le pubbliche amministrazioni, nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale (...) possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni, mediante accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dell'art.97 della Costituzione e dell'art.35 del D. Lgs. n. 165/2001,
- la circolare n. 5 del 21/11/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto "indirizzi volti a favorire il superamento del precariato" nell'ambito della quale, fra l'altro viene affrontata la disciplina normativa e gli aspetti procedurali dell'utilizzo delle graduatorie concorsuali di altre amministrazioni chiarendo che le disposizioni di legge disciplinanti la materia per ragioni di contenimento della spesa sono applicabili a tutte le Amministrazioni, prevedendo tra l'altro che anche per le assunzioni a tempo determinato vengano utilizzate le graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato e che, per tali finalità, è consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo della legge 24.12.2003, n. 350;
- l'accordo previsto dall'art. 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale, purché il profilo professionale del posto che si intende coprire sia del tutto corrispondente a quello del posto per il quale è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare;
- il Comune di Marano di Napoli ha richiesto al Comune di Santa Maria la Carità con nota prot. 41644 del 06.12.2022 la disponibilità all'utilizzo della graduatoria previa sottoscrizione di apposito accordo;
- con nota acquisita al Comune di Marano di Napoli con prot. 44436 del 27.12.2022, il Comune di Santa Maria la Carità ha comunicato la disponibilità all'utilizzo della predetta graduatoria;

DATO ATTO che per prevenire fenomeni di precariato, la Amministrazioni Pubbliche, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'art. 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

RICHIAMATI il provvedimento del Comune di Santa Maria la Carità, delibera di Giunta Comunale n. 173 del 28.12.2022 ed il provvedimento del Comune di Marano di Napoli deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri di Giunta Comunale, nr. 106 del 27.12.2022, con cui le parti hanno rispettivamente approvato lo SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ E IL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI (NA) PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI MERITO, APPROVATA DAL COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ, RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI NR. 01 POSTO PER IL PROFILO DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 30% APPROVATA DAL COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ CON DETERMINAZIONE nr. 97 DEL 17.11.2022 R.G. 894/2022

(ART. 15 LEGGE N.241/1990 - ART. 3, COMMA 61, DELLA LEGGE N. 350/2003 E ART. 1 CO. 147 LEX 160/2019)

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Le Parti approvano la premessa, come parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **Articolo 1 - OGGETTO E FINALITÀ**

Il Comune di Marano di Napoli ed il Comune di Santa Maria la Carità decidono di sottoscrivere il presente accordo ai fini dell'utilizzazione da parte del Comune di Marano di Napoli, ai sensi della normativa richiamata in premessa, della graduatoria relativa al concorso pubblico per n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di ISTRUTTORE CONTABILE cat. C approvata dal Comune di SANTA MARIA LA CARITÀ con determinazione nr 97 del 17.11.2022 R.G. 894/2022.

### **Articolo 2 - INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE**

Il Comune di Marano di Napoli, al fine di procedere all'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di nr. due istruttore contabile, cat. C1, si riserva la possibilità di utilizzare, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la graduatoria degli idonei della selezione relativa al concorso pubblico per la copertura di nr. 01 posto per il profilo di ISTRUTTORE CONTABILE cat. C a tempo indeterminato e part time 30% approvata dal Comune di SANTA MARIA LA CARITÀ con determinazione nr 97 del 17.11.2022 R.G. 894/2022.

### **Articolo 3 - DURATA DELL' ACCORDO**

Il presente accordo ha durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale di interesse del Comune di Marano di Napoli, che ne costituisce oggetto e finalità.

L'accordo potrà essere risolto in qualsiasi momento per scioglimento consensuale adottato con atti deliberativi dei due Enti oppure con recesso unilaterale da parte di uno dei due Enti con preavviso di 30 giorni.

### **Articolo 4 - MODALITA' DI UTILIZZO**

Il Comune di Marano di Napoli utilizzerà la graduatoria assumendo i candidati idonei mediante instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con le modalità previste dal fabbisogno di personale programmato ai sensi dell'art. 39 comma 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dell'art.6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, nel rispetto della tutela dei dati personali e sensibili dei candidati idonei.

In caso di accettazione da parte del candidato utilmente collocato nella graduatoria approvata della proposta di contratto del Comune di Marano di Napoli, il medesimo Comune ed il citato candidato procederanno alla stipulazione del contratto individuale di lavoro in base alla normativa vigente.

Il candidato inserito in graduatoria ha facoltà di rinunciare all'assunzione presso il Comune di Marano di Napoli, senza perdere la propria posizione in graduatoria presso il Comune di Santa Maria la Carità.

Il Comune di Marano di Napoli si impegna alla tempestiva comunicazione al Comune di Santa Maria la Carità dell'avvenuta assunzione.

L'idoneità alla mansione, ai sensi dell'art 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, è operata dal medico competente del Comune di Marano di Napoli.

Il Comune di Santa Maria la Carità mantiene la titolarità della graduatoria dallo stesso formata, riservandosi durante il periodo di vigenza di scorrere la graduatoria di cui è titolare comunque ogni qualvolta si renda necessario per il reclutamento di personale con profilo in questione, interpellando nell'ordine i candidati utilmente ivi collocati con esclusione di quelli già nel frattempo assunti a tempo indeterminato.

Le chiamate avverranno in modo autonomo da ciascun Ente che procede allo scorrimento della graduatoria.

### **Articolo 5 - NORME FINALI E DI RINVIO**

Secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il presente accordo viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. Il presente protocollo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 - allegata B del D.P.R. n. 642/1972. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni interessate con adozione, se ed in quanto necessario di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile ed alle leggi in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

**Per il Comune di Marano di Napoli**

*Dott. Renato Spedaliere  
firmato digitalmente*

**Per il Comune di Santa Maria la Carità**

*avv. Rosanna Sanzone  
firmato digitalmente*